

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

1.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MERCOLEDÌ 26 APRILE 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	Pag.
DISEGNI DI LEGGE (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Provvedimenti, in materia di giustizia penale e finanziaria, a favore dei Legionari reduci dalla Spagna.	1
Modificazione alle disposizioni concernenti la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti. (<i>Approvato con modificazioni</i>) .	2

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che è in congedo il camerata Bacci.

Constata che la Commissione è in numero legale.

GIANTURCO è sicuro di interpretare il pensiero della Commissione rivolgendo un cameratesco saluto al Presidente, sotto la cui guida tutti compiranno con disciplina fascista il proprio dovere.

PRESIDENTE ringrazia, sicuro che la Commissione assolverà sempre i propri compiti con squisito senso di dovere.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti in materia di giustizia penale e finanziaria a favore dei legionari reduci dalla Spagna. (17)

PRESIDENTE rileva che il disegno di legge contiene provvedimenti di clemenza a favore dei valorosi legionari che hanno combattuto in terra di Spagna. Esso è costituito

da norme analoghe a quelle che furono a suo tempo emanate a favore dei reduci dalla guerra etiopica.

MACARINI CARMIGNANI trova troppo limitato il beneficio portato dal disegno di legge, specie per quanto concerne i responsabili di reati colposi, a favore dei quali non viene fatta alcuna agevolazione.

MADIA pensa che si potrebbe elevare il tempo della condanna previsto per la sospensione della pena da uno a tre anni, ovvero espressamente dichiararsi che la sospensione va concessa per tutte le condanne pronunziate per reati colposi.

SALERNO ritiene che la disposizione dell'articolo 1 non risulti molto chiara in rapporto all'ultima parte dell'articolo 164 del Codice penale, il quale prescrive che il beneficio della sospensione dalla pena non può essere concesso più di una volta. Sarebbe bene chiarire che anche in caso di molteplicità di violazioni di legge i reduci dalla Spagna possano usufruire del beneficio.

PRESIDENTE fa osservare che l'ultima parte dell'articolo 1, mentre richiama espressamente gli articoli 166, 167, e 168 del Codice penale, non richiama invece l'articolo 164, il che dimostra che col provvedimento si è voluto derogare alla limitazione prevista in tale articolo.

PICONE non ritiene chiaramente espresso tale concetto di deroga alla limitazione prevista dall'articolo 164 del Codice penale, ultima parte.

DE MARSICO osserva che l'articolo 1 del disegno di legge va interpretato in con-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

nessione con l'articolo 3, il quale dispone che le condanne si intendono inflitte con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Quindi tutte le condanne a pene non eccedenti la durata prevista nell'articolo 1 godono della sospensione, anche se il condannato ha già altra volta goduto del beneficio; e ciò perchè trattasi, nella specie, di deroga ai principi comuni, determinata dalle qualità soggettive del colpevole.

Per i reati colposi pensa che si potrebbe concedere un condono condizionale.

PUTZOLU non crede che l'articolo 3 rimedi ai dubbi prospettati dal Camerata Salerno, dato che tale articolo richiama l'articolo 1, il quale ha carattere limitativo. Bisogna dire chiaramente che anche nei casi in cui il Codice penale — oltre alle leggi speciali di cui si parla nell'articolo 1 — non consentirebbe l'applicazione della sospensione, essa va concessa ai reduci dalla Spagna.

DE MARSICO è convinto che l'articolo 1, richiamando il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del Codice penale, ha inteso escludere l'applicazione della limitazione prevista nell'ultima parte dell'articolo 164 del Codice penale.

Rileva poi che l'articolo 2 stabilisce la sostituzione dei mandati di cattura e ordini di arresto con mandati od ordini di comparizione. Vorrebbe che fosse modificata la dizione nel senso che i mandati o gli ordini di cattura o di arresto devono senz'altro valere come mandati od ordini di comparizione, è ciò per evitare che possa verificarsi l'arresto se il mandato di cattura o di arresto non viene revocato in tempo.

PRESIDENTE osserva che il provvedimento, come gli altri precedenti, sarà applicato con la dovuta larghezza. Non ritiene pertanto necessario introdurre emendamenti.

Pone ai voti gli articoli.

(Sono approvati).

CRISTINI invita la Commissione ad esprimere il suo plauso per l'adozione di questo provvedimento. (*Vivissimi, prolungati applausi*).

PRESIDENTE dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*). (*Vivissimi, prolungati applausi*).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alle disposizioni concernenti la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti. (160)

MAGGI, *Relatore*, fa presente la necessità della riforma delle norme che regolano la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti,

dopo che, per il genio del Duce e la disciplina del Fascismo, una terza Corona si è aggiunta a quelle di Casa Savoia.

Il progetto prevede che nella promulgazione della legge si usi la formula comprendente il nome del Re, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia e di Albania, Imperatore di Etiopia. Il provvedimento stesso introduce nella formula di promulgazione la menzione della « Camera dei Fasci e delle Corporazioni » in sostituzione della « Camera dei Deputati », e contiene norme per la controfirma delle leggi e dei decreti, nonchè l'autorizzazione al Governo del Re a riordinare, coordinare, integrare e pubblicare in testo unico le disposizioni riguardanti la promulgazione e la pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti.

FODALE accenna ad una tendenza dottrinale, la quale vorrebbe distinguere le leggi a seconda che sono approvate dalla Assemblea plenaria della Camera e del Senato o dalle Commissioni legislative delle due Assemblee, distinzione che non risponde alla realtà e tanto meno allo spirito rivoluzionario della riforma.

Afferma che la legge deve, qualunque sia la sua fonte, avere sempre la stessa forza ed efficacia, epperò se anche nell'articolo 2 del disegno di legge si accenna a siffatta distinzione, deve risultare ben chiaro che le leggi approvate nell'una o nell'altra forma hanno lo stesso valore formale e sostanziale.

PUTZOLU vorrebbe che fosse soppresso l'inciso « a mezzo delle loro Commissioni legislative » contenuto nell'articolo 2 ultima parte, perchè l'organo che approva è sempre la Camera od il Senato.

DE MARSICO rileva che è stata sempre materia controversa quella del sindacato costituzionale della legge da parte della Magistratura. Ad ogni modo ad essa deve essere data la possibilità di accertare se la legge è stata approvata dalle Commissioni legislative ovvero dall'Assemblea plenaria, dato che quest'ultima ha una sua competenza esclusiva.

MAGGI, *Relatore*, ritiene che l'inciso voglia mettere in valore l'opera delle Commissioni legislative e perciò vada mantenuto.

MARIANI poichè la grande maggioranza delle leggi vengono approvate dalle Commissioni legislative, potrebbe sopprimersi l'inciso « a mezzo delle loro Commissioni legislative » e introdurre invece la formula: « il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in Assemblea plenaria, hanno approvato ».

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Si approvano gli articoli da 1 a 4).

GIANTURCO sull'articolo 5 vorrebbe che fosse raccomandato, per la dignità della funzione giudiziaria, che i dispositivi delle sentenze devono essere letti dal Presidente e dal Pretore stando in piedi e con la debita solennità, come avviene nei Tribunali militari.

(L'articolo 5 è approvato).

PUTZOLU all'articolo 6 rileva che esso contiene una delega legislativa che sarebbe opportuno circoscrivere.

MAGGI, *Relatore*, non crede che dalla delega possano derivare inconvenienti, trattandosi di norme che hanno carattere formale.

MALCANGI ritiene si potrebbe stabilire che la delega è diretta al coordinamento delle disposizioni.

CRISTINI per precisare i limiti della delega propone il seguente emendamento: Sostituire alle parole: « con facoltà di introdurre quelle disposizioni complementari ed integrative che si rendessero necessarie » le altre: « ai sensi delle modifiche contenute negli articoli precedenti ».

PRESIDENTE pone ai voti l'articolo 6 con tale emendamento.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge *(Vedi Allegato)*.

La riunione termina alle 11,35.

ALLEGATO

TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI

Provvedimenti, in materia di giustizia penale e finanziaria, a favore dei Legionari reduci dalla Spagna. (17)

ART. 1.

Nei procedimenti in corso a carico di coloro che, avendo partecipato alle operazioni militari nella Spagna nazionale rimpatriano nel Regno, qualora sia pronunciata sentenza di condanna a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni, o a pena pecuniaria ovvero sia pronunciato decreto penale di condanna, il giudice, anche nei casi non consentiti da leggi speciali, ordina che la esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque, se la condanna è per delitto, e di due anni, se la condanna è per contravvenzione, fermo il disposto degli articoli 166, 167 e 168 del codice penale.

ART. 2.

I mandati o gli ordini di cattura o di arresto, da eseguirsi e da emettersi nei confronti delle persone indicate nell'articolo 1, sono sostituiti con mandati od ordini di comparizione.

ART. 3.

Le condanne a pena detentiva per un tempo non superiore a tre anni o a pena pecuniaria, pronunciate contro le persone indicate nell'articolo 1, s'intendono inflitte con il beneficio della sospensione condizionale della pena, a' sensi dell'articolo 1.

ART. 4.

In caso di concorso di reati comuni con reati militari, il beneficio della sospensione condizionale della pena relativa ai reati comuni è concesso ai sensi dell'articolo 1.

ART. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche ai decreti penali di condanna all'ammenda emessi o da emettersi dall'In-

tendente di finanza nell'esercizio della sua speciale giurisdizione.

ART. 6.

Nei procedimenti concernenti le violazioni delle leggi finanziarie e dei regolamenti di servizio dell'Amministrazione delle finanze per le quali sia stabilita, come sanzione amministrativa, la pena pecuniaria, dovrà tale pena inflitta essere ridotta alla metà, e, in ogni caso, ad una somma non inferiore alle lire 50.

Per le violazioni delle norme concernenti le tasse sugli affari, di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 1° settembre 1931, che detta norme per la determinazione della riduzione delle pene pecuniarie, la riduzione alla metà va applicato sull'ammontare della pena che l'Intendente di finanza stabilisce tenute presenti le norme di cui allo stesso decreto ministeriale 1° settembre 1931, fermo, in ogni caso, il limite minimo di lire 50.

ART. 7.

Le pene pecuniarie applicate dall'Intendente di finanza, e non ancora riscosse, sono ridotte alla metà, fermo, anche in questo caso, il limite minimo di lire 50.

ART. 8.

Il beneficio della riduzione di cui agli articoli 6 e 7 è subordinato alla condizione che, entro cinque anni dal giorno in cui esso viene concesso, l'autore della violazione non commetta una infrazione della stessa specie.

ART. 9.

Sono estese, in quanto applicabili, alle persone indicate nell'art. 1 le disposizioni del Regio decreto-legge 4 maggio 1936, n. 879, convertito nella legge 28 dicembre 1936, n. 2284, relative alla riabilitazione.

Il certificato attestante che l'interessato trovasi nelle condizioni richieste per l'applicazione dei benefici stabiliti dal citato de-

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

creto-legge è rilasciato dai Ministeri della guerra, della marina, dell'aeronautica o dal Comando Generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale secondo la rispettiva competenza.

Modificazioni alle disposizioni concernenti la promulgazione delle leggi e dei Regi decreti. (160)

ART. 1.

L'articolo 1 del Regio decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, modificato dal Regio decreto-legge 14 maggio 1936-XIV, n. 831, convertito nella legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2274, è sostituito dal seguente:

« La promulgazione delle leggi è espressa con la formula:

(Il nome del Re)

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ
DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

(Testo della legge)

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato».

ART. 2.

Se la legge è approvata dal Senato del Regno e dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, la formula di promulgazione indicata nel precedente articolo 1, in luogo delle parole « Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni hanno approvato », contiene le altre: « Il Senato e la Camera dei

Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato ».

ART. 3.

La promulgazione delle leggi aventi carattere costituzionale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 dicembre 1928-VII, n. 2693, è espressa con la formula indicata negli articoli precedenti integrata con la menzione: « Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere ». Queste parole sono premesse alla menzione dell'approvazione da parte del Senato e della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

ART. 4.

L'articolo 4 del Regio decreto 24 settembre 1931-IX, n. 1256, è sostituito dal seguente:

« Le leggi devono portare, nella fine, oltre la data, la firma del Re Imperatore e la controfirma del Duce del Fascismo, Capo del Governo. Esse debbono, inoltre, essere controfirmate dai Ministri proponenti.

I decreti devono portare, nella fine, oltre la data e la firma del Re Imperatore, la controfirma dei Ministri proponenti e qualora sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri, devono essere controfirmati anche dal Duce del Fascismo, Capo del Governo ».

ART. 5.

La prima parte della formula modificata in conformità di quanto dispone l'articolo 1 è usata anche nei decreti Reali, nelle sentenze delle autorità giudiziarie e in tutti gli altri atti che, secondo le norme vigenti, devono essere intitolati al nome del Re.

ART. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in testo unico tutte le disposizioni legislative riguardanti la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti, ai sensi delle modifiche contenute negli articoli precedenti.